

Pratica Unione n. SUE-879-2025
Rif. ARPAE n. pratica Sinadoc 28930/2025
Fascicolo RER n.1317/42/2025 (VIA)

Spett.le
ARPAE SAC Ferrara
aofe@cert.arpa.emr.it

Regione Emilia - Romagna
Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

OGGETTO: art. 27-bis D.Lgs. 152/2006, art. 15 L.R. 4/2018. **LIO ENERGY LEPUS S.r.l.** - Istanza di avvio del procedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto "Impianto agrivoltaico avanzato Portomaggiore connesso alla RTN della potenza di picco pari a 18.030,60 kW" proposto dalla società LIO ENERGY LEPUS S.r.l., localizzato nel Comune di Portomaggiore (FE). Richiesta verifica completezza documentale.

Richiesta integrazioni e chiarimenti a seguito della verifica delle integrazioni.

In riferimento all'istanza in oggetto acquisita da ARPAE con prot. PG/2025/170575 del 26/09/2025, premesso che:

- ARPAE SAC con propria nota prot. n. 195546 del 04/11/2025, acquisita al prot. Unione n. 47536 in data 04-11-2025, ha chiesto la verifica di completezza documentale con riferimento alla documentazione reperibile sul dedicato portale regionale, raggiungibile dal seguente link: <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/6718> ;
- la Provincia di Ferrara, Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica, ha trasmesso anche alla scrivente Unione, per gli eventuali aspetti di competenza, la relativa nota di riscontro prot. 43056 del 25-11-2025, acquisita dall'Unione con prot. n. 51138 del 25-11-2025;
- con ns nota prot. n. 51197 del 25-11-2025, è stata richiesta la presentazione di specifica documentazione integrativa con riferimento agli aspetti urbanistici, paesaggistici, espropriativi, ambientali ed edilizi di competenza dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie;
- ARPAE SAC con propria nota prot. n. 215290/2025 del 04/12/2025, acquisita dall'Unione con prot. n. 52812 del 04-12-2025, ha trasmesso le richieste di integrazioni dei vari enti interessati formulate in relazione al procedimento in questione;
- ARPAE SAC, con nota prot. n. 65257 del 10-04-2026, acquisita dall'Unione con prot. n. 17260 del 10-04-2026 ha;
 - o comunicato la pubblicazione dell'avviso al pubblico a far data dal 22-04-2026;
 - o comunicato l'avvio del procedimento autorizzatorio unico di VIA, ai sensi dell'art.16 della L.R. 4/2018;
 - o convocato la Conferenza di Servizi istruttoria e fissato la data della prima seduta sincrona in modalità telematica per il giorno 13 maggio 2026 alle ore 9:30;
 - o ha comunicato la presentazione da parte del proponente della documentazione

- progettuale integrativa, reperibile dal sito web regionale;
- o ha invitato gli Enti convocati in conferenza a richiedere eventuali integrazioni entro il termine del 22 maggio 2026.

Valutata la documentazione progettuale reperibile sul sito web della Regione Emilia Romagna al seguente link:

<https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/6718>,

risulta necessario integrare e chiarire quanto di seguito elencato, in relazione ai diversi servizi dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Aspetti urbanistici, paesaggistici ed espropriativi

Per l'aspetto paesaggistico, si chiede di correggere nella *Relazione Paesaggistica* a pag. 27 la seguente frase in quanto non veritiera:

"Le strutture di nuova realizzazione (pannelli fotovoltaici e cabine elettriche) hanno una modesta altezza sempre minore di circa 2 m. Pertanto, lo skyline esistente non è modificato dagli interventi di progetto."

L'altezza dei pannelli fotovoltaici, infatti, come da elaborato riguardante *Particolari strutture tracker*, risulta essere di metri 4,235.

Per quanto di competenza ci si riserva di esprimere parere con successiva nota entrando nel merito degli elaborati di progetto una volta completata e/o corretta la documentazione presentata ad integrazione o sostituzione di quella iniziale.

In merito alla *Relazione conformità urbanistica* chiesta dalla Provincia di Ferrara con nota assunta al prot. Unione n. 51138 del 25/11/2025, si comunica che verrà trasmessa non appena verrà integrata la documentazione come richiesto con la presente.

Anche ai fini della valutazione della necessità del vincolo preordinato all'esproprio, si chiede infine di presentare il preventivo di connessione alla RTN con il codice pratica di Terna SpA e la sua accettazione da parte della ditta per l'ottenimento del benestare da parte dello stesso gestore di rete.

Aspetti ambientali

Rispetto al progetto delle **mitigazioni ambientali** si chiede di aggiornare e uniformare gli elaborati, in particolar modo l'elaborato 021400 Tav. Particolari Mitigazione che riporta diverse tipologie di impianto (tipologia A e Tipologie B, C, D) non congruenti con quanto indicato nella Relazione Mitigazione (elaborato 021200). Inoltre il computo metrico estimativo contenuto nella Relazione Mitigazioni deve essere integrato con una voce relativa alla sostituzione delle piante morte e alle fallanze (in opportuna percentuale rispetto al numero di piante piantumate). Al fine di garantire una mitigazione più veloce, si prescrive che le essenze arboree/arbustive messe a dimora abbiano circonferenza di almeno 16/18 cm e quelle arbustive abbiano uno sviluppo in altezza di almeno 80/100 cm; sarà pertanto necessario di conseguenza rimodulare i calcoli di cui al relativo CME che dovrà essere integrato nella versione aggiornata.

Relativamente alla recinzione, al fine di favorire il transito della microfauna, si richiede che la recinzione sia sollevata di almeno 30 cm dal terreno per tutta la sua lunghezza.

Aspetti legati allo Sportello Unico dell'Edilizia

In relazione alle richieste formulate con ns. precedente nota prot. prot. n. 51197 del 25-11-2025, e di seguito elencate si riportano, punto per punto, **in grassetto** le attuali valutazioni riportate alle ultime integrazioni prodotte.

- Asseverazione di tutti i tecnici che hanno redatto valutazioni, progetti e relazioni specialistiche relative all'intervento di che trattasi utilizzando il Modello Unificato Regionale denominato "*Allegato Asseverazione degli altri tecnici incaricati - aprile 2021*"; si ricorda che

per la compilazione dell'allegato, oltre ai dati del tecnico e del documento che lo stesso ha prodotto, dovrà essere fatto specifico riferimento al progetto in oggetto.

Manca l'Asseverazione relativa ai seguenti tecnici:

- **Ing. Nicola Ventura (progettista architettonico);**
- **Ing. Paganelli Andrea (Documentazione di impatto Acustico);**
- **Ing. Cesari Francesco Maria (Valutazioni idrauliche);**
- **Dott. Geol. Pollini Matteo (Relazione Geologica);**
- **Dott. Agr. Greco Paolo (Relazione Agronomica);**
- **Ing. Gulinelli Guelfo (Relazione inquinamento luminoso).**

Inoltre il documento di cui al file denominato "PTM-100170-R_Asseverazione_Tecnici_MUR", è danneggiato; lo stesso non risulata possibile aprirlo e valutare i contenuti.

- Dati relativi a tutti i tecnici che hanno redatto valutazioni, progetti e relazioni specialistiche relative all'intervento di che trattasi utilizzando il modello unificato regionale denominato "*Allegato Altri soggetti, altri tecnici, altre imprese – Versione aprile 2021*".

Si prende atto della documentazione prodotta.

- Asseverazione del tecnico progettista attestante il rispetto dei requisiti prestazionali riportati nel Titolo III Capo I del vigente Regolamento Edilizio approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n.37 del 29-09-2022 e s.m.i..

Si prende atto della dichiarazione integrata.

- Dichiarazione sostitutiva ANTICORRUZIONE ai sensi dell'Art. 7, comma 3 del Piano di Prevenzione della Corruzione dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190, sulla base della modulistica dell'Unione che può essere scaricata dal seguente link:

<https://www.unionevalliedelizie.fe.it/moduli/1/15/5/sportello-unico-per-ledilizia-sue>.

Nella dichiarazione pervenuta NON è stata selezionata una delle casistiche riportate in riferimento all'asseverazione sulla presenza o meno di rapporti di parentela o affinità tra il Legale Rappresentante della Società Proponente o dei propri familiari, ed i dirigenti / dipendenti / amministratori dell'Unione dei comuni Valli e Delizie.

- Ricevuta di versamento, mediante pagoPA, dei diritti di segreteria di importo pari ad euro 446,00 da versare all'Unione dei Comuni Valle e Delizie.

Dai dati riportati nel versamento non è stato possibile verificare sul portale pagoPA il relativo pagamento. Si chiede pertanto di fornire al fine di poter effettuare le necessarie verifiche, il codice fiscale del soggetto che ha effettuato il versamento, il codice IUV e la copia dell'avviso di pagamento in base al quale lo stesso è stato effettuato.

- Planimetrie riportanti il piano quotato dell'area oggetto di intervento sia in relazione allo stato di fatto che in ragione dello stato di progetto, riferite ad un caposaldo certo e permanente.

Si prende atto della documentazione progettuale integrata

- La relazione Geologico con Modellazione Geotecnica (PTM-023400-R_Rel-Geologica-Geotecnica.pdf), non risulta firmata nei modi prescritti dall'attuale ordinamento normativo, dal tecnico specialista che l'ha redatta; la stessa dovrà essere sottoscritta con firma digitale o mediante firma autografa ma accompagnata da copia fronte-retro del documento di identità in corso di validità del Dr. Geol. Matteo Pollini.

Si prende atto della relazione Geologico con Modellazione Geotecnica regolarizzata mediante sottoscrizione con firma autografa ed accompagnata da copia fronte-retro del documento di identità in corso di validità del Dr. Geol. Matteo Pollini.

- Dichiarazione, ai sensi ed ai fini della DAL 28/2010 come integrata e modificata dalla dal 125/2023, attestante che le aree oggetto d'intervento non siano oggetto di colture certificate

o non lo siano state nei 3 anni precedenti (nel SIA - PTM-030200-R_SIA_signed - viene solo indicato che non sono interessate da colture certificate, senza specificare se lo siano state nei tre anni precedenti).

E' stata inoltrata una dichiarazione attestante che le aree non risultano interessate da colture certificate né che lo siano state nei tre anni precedenti. Si evidenzia però che nel documento allegato alla dichiarazione, costituito dalla nota della Regione Emilia Romagna, Settore Programmazione Sviluppo del Territorio e Sostenibilità delle Produzioni, Area Agricoltura Sostenibile, viene però attestato che il terreno identificato al foglio 135, mappale 73 è stato interessato da colture certificate per le annualità 2022, 2023 e 2024. Come indicato nella nota regionale, ai sensi del paragrafo 3 della DGR 693/2024, qualora l'area oggetto di verifica risulti anche solo parzialmente interessata da coltivazioni oggetto di certificazione di qualità, verrà comunque considerata alla stregua di certificata nella sua totalità e quindi soggetta alle limitazioni disciplinate al paragrafo 1, lettera c), punto 3 della deliberazione assembleare n. 125 del 23 maggio 2023. Si chiede pertanto di fornire chiarimenti in merito.

- Si segnala la presenza incongruenze relative alla struttura dei pannelli fotovoltaici, riportate nella relazione PTM-021000-R_Rel-Opere-Civili_signed, rispetto a quella indicata nel relativo elaborato grafico di riferimento (PTM-050200-D_Part_Strutture_Tracker_signed).

Gli elaborati riportano ancora incongruenze relative alla struttura di sostegno dell'impianto FV, infatti:

- **nella figura 3.4 della relazione "PTM-021000-R_Rel-Opere-Civili_Rev1" l'altezza della struttura di supporto del pannello indicata è pari a ml. 3,12, mentre nella tavola grafica "PTM-050200-D_Part_Strutture_Tracker_Rev1" è pari a ml.3,00. Si ritiene inoltre, anche ai fini della valutazione IPRIPI di tali interventi, che l'altezza della struttura del tacker vada considerata dal piano di campagna fino al piano di connessione con il pannello fotovoltaico, pertanto sulla base degli schemi riportati in entrambi gli elaborati l'altezza di riferimento sarà più elevata.**
- Sezione trasversale in adeguata scala, da effettuare in prossimità della porzione di impianto più prossima a Via Portoni Bandissolo sulla quale indicare la strada, le scoline, il limite della proprietà stradale (a norma del codice della strada), il limite della fascia di rispetto stradale, la recinzione, le mitigazioni, i pannelli fotovoltaici, e quant'altro necessario a definire in maniera più compiuta le opere ed il contesto limitrofo attuale e futuro, riportando le relative distanze e quote altimetriche di progetto.

Si prende atto della documentazione progettuale prodotta (tavola PTM-102400-D_Sezione_Via_Portoni_Bandissolo).

- In riferimento all'impianto di illuminazione, ai sensi della LR 19/2003 recante "Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico", ed alla relativa successiva DGR n. 1732 del 12 novembre 2015, quale "TERZA direttiva per l'applicazione dell'art.2 della Legge Regionale n. 19/2003 recante "Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico", dovrà essere presentata specifica comunicazione/dichiarazione sulla base dei modelli H1, H2 e/o H3 ad essa allegati, in relazione alla specifica casistica individuata, unitamente alla documentazione progettuale indicata nella modulistica stessa.

Si ritiene inoltre che la relazione illuminotecnica allegata debba essere integrata con:

- i riferimenti e le valutazioni relative alla presenza di un osservatorio non professionale, stante il fatto che l'area di intervento ricade all'interno del raggio di 15 km dall'osservatorio presente ad Ostellato (coordinate Google Earth Pro (EPSG3003): 44°44'35.70" N 11°58'12.18"E), inserito in zona di particolare protezione dall'inquinamento luminoso (raggio 15 km) da ARPAE con DET-AMB-2018-875 del 19/2/2018;
- i calcoli illuminotecnici;

- dichiarazione di conformità del prodotto alla L.R. 19/2003 e di veridicità dei dati fotometrici (allegato C alla DGR 1732/2015 come modificata dalla DGR 1514/2022) o in alternativa le misurazioni fotometriche dell'apparecchio sotto forma di file normalizzato, tipo il formato commerciale "Eulumdat" o analogo verificabile ed emesso in regime di sistema di qualità aziendale certificato o rilasciato da Ente terzo quale IMQ.

Si prende atto della documentazione progettuale integrata.

- Chiarimenti in merito ai locali della Control Room; si chiede se in tali locali sia prevista la presenza di personale o se la stessa rientri tra i locali tecnici accessibili al solo personale tecnico abilitato per lo svolgimento di attività tecniche nei limiti strettamente necessari al relativo espletamento; si ricorda infatti che in caso di presenza costante di personale (ad esempio uffici o sala controllo), non legata ad interventi tecnici temporanei (riparazione guasti e/o manutenzioni, verifiche controlli, ecc.), i locali dovranno rispettare i requisiti previsti nel Titolo III Capo I del vigente Regolamento Edilizio (quali ad esempio: altezza minima interna non inferiore a ml. 2,70, rapporti di aero-illuminazione tra la superficie in pianta del locale e le aperture aeranti ed illuminanti, non inferiori ad 1/8, presenza di un servizio igienico interno o nelle immediate vicinanze, riscaldamento, ecc).

Si prende atto di quanto dichiarato nella quale è precisato che "la Control Room è configurata come locale tecnico non presidiato, non destinato alla presenza continuativa di personale. L'accesso è previsto esclusivamente per personale tecnico abilitato, limitatamente alle attività strettamente necessarie di manutenzione, verifica e gestione degli impianti. Non è pertanto prevista alcuna postazione di lavoro né una presenza stabile assimilabile a uffici o sale di controllo".

- Modello Unificato Regionale, MUR A1/D1, integrativo, relativo alle ulteriori opere non contemplate nel MUR A1/D1 allegato all'istanza, riferito a tutti gli ulteriori interventi previsti nel progetto in rapporto all'indicazione ed alle casistiche riportate nella DGR 2272/2016 (recinzioni, tombinamenti, containers, ecc.); si ricorda che:
 - per tutti gli interventi, che in ragione dei contenuti della DGR 2272/2016, rientrano tra quelli irrilevanti ai fini sismici, dovrà essere allegata la documentazione illustrativa e giustificativa richiamata specificatamente per ogni opera riportata nell'allegato A alla delibera indicata e contraddistinta con le sigle L0, L1 e L2;
 - per gli interventi che non rientrano tra quelli irrilevanti ai fini sismici descritti nella citata DGR 2272/2016, dovrà essere presentata denuncia di deposito sismico, o richiesta autorizzazione sismica, in base alla natura e consistenza delle opere, ai sensi della L.R. 19/2008 (MUR D2 o MUR A.2), unitamente alla documentazione progettuale prescritta e richiamata nella citata modulistica; in alternativa è ammessa, ai sensi di quanto disposto dall'allegato A alla D.G.R. n. 1373/2011, la presentazione della cd. pre-sismica, costituita da relazione tecnica che illustra le scelte progettuali operate per assicurare l'integrazione della struttura nel progetto architettonico, corredata dagli elaborati grafici relativi agli schemi e alle tipologie della stessa struttura; i contenuti di tale documentazione sono definiti nell'allegato A alla citata DGR 1373/2011.

Si ricorda comunque che per le strutture che risultino irrilevanti ai fini sismici, in quanto ricadenti nelle casistiche indicate dalla DGR 2272/2016, ma che siano realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore è comunque necessario presentare, allo Sportello Unico territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, la denuncia da parte del costruttore ai sensi dell'art. 65 e seguenti del DPR 380/01 e s.m.i. corredata degli elaborati progettuali prescritti.

E' stato presentato un MUR A1/D1, generale in cui però, in relazione a tutte le voci che descrivono le varie opere opere progettuali sono stati indicati riferimenti alla DGR 2272/2016 NON corretti (ad esempio, alla voce riportata nel MUR A1/D1 recante "Recinzione perimetrale in rete metallica zincata h=2,00 m su paletti ad infissione" si è fatto riferimento alla casistica della DGR 2272/2016 A.3.2.a che

però descrive i locali tecnologici e ad un solo piano con superficie \leq a 20 mq e altezza \leq a 3 m.).

- Chiarimenti in relazione alla dichiarazione di cui al MUR A1/D1 con riferimento alle strutture di supporto dei pannelli fotovoltaici indicate come IPRIPI in quanto ricadenti al punto A.4.7 dell'allegato I alla DGR 2272/2016; non è chiara la motivazione di tale affermazione in quanto i pannelli risultano connessi alla struttura di sostegno ad una quota di ml. 3,12 e non viene evidenziato il limite dell'unità strutturale riconducibile ai 30 mq. quale misura massima indicata dalla DRG sopra richiamata.

Si ricorda che nel caso in cui tali opere a seguito delle ulteriori valutazioni non rientrino tra quelle irrilevanti ai fini sismici sarà necessario integrare in alternativa:

- la denuncia di deposito sismico/richiesta di autorizzazione sismica, completa di tutta la documentazione prescritta nel paragrafo B.2.1. "Elenco degli elaborati costitutivi del progetto" di cui all'Allegato B alla D.G.R. n. 1373/2011, qualora si optasse per il deposito contestuale al procedimento in oggetto;
- la cd. pre-sismica, costituita dalla documentazione (relazione ed elaborati grafici), con i contenuti indicati nell'allegato A alla DGR 1373/2011, nel caso di deposito non contestuale.

Riteniamo che la disamina relativa alle strutture di supporto dei pannelli fotovoltaici NON sia condivisibile in quanto:

- **l'altezza della struttura di supporto del pannello, come indicato nei punti precedenti, non risulta ancora chiarita in modo univoco; la stessa infatti nella relazione sulle opere civili è indicata pari a ml. 3,12, mentre nella tavola grafica "PTM-050200-D_Part_Strutture_Tracker_Rev1" è pari a ml.3,00; si ritiene inoltre, anche ai fini della successiva valutazione del fatto che tale opera sia o meno IPRIPI l'altezza della struttura del tacker vada valutata dal piano di campagna fino al piano di connessione del pannello fotovoltaico, pertanto sulla base degli schemi riportati in entrambi gli schemi l'altezza di riferimento risulterà più elevata;**
- **la superficie di 30 mq indicata al punto A.4.7 dell'Allegato 1 alla DGR 2272/2016 deve essere calcolata considerando l'oggetto dei pannelli fotovoltaici, in quanto è proprio la presenza dei pannelli a determinare le diverse sollecitazioni alla struttura di sostegno, sia in relazione ai carichi propri, che ai carichi della neve, che alla forza del vento; pertanto valutare la sola proiezione a terra della carpenteria metallica NON risulta sicuramente in linea con i dettami ed i principi della norma.**

Per tali motivazioni è nostro parere che, se la superficie delle diverse sezioni dei pannelli fotovoltaici, valutando anche la superficie dei pannelli superiori, sia superiore a 30 mq. e/o che l'altezza dei pali di sostegno, valutata come sopra indicato sia superiore a 3 ml., l'opera sarà oggetto di Denuncia di Deposito sismico, per la quale dovrà essere:

- **presenta quantomeno la documentazione di cd. pre-sismica con i contenuti della DGR 1373/2011;**
 - **aggiornato il modello MUR A1/D1;**
 - **aggiornata la planimetria di cui al file "PTM-050110-D_Classificazione_IPRIPI_timbrato".**
- Planimetria generale dell'impianto sulla quale individuare gli interventi:
 - classificati IPRIPI ai sensi della DGR 2272/2016 riportando la relativa casistica;
 - classificati IPRIPI ai sensi della DGR 2272/2016 (riportando la relativa casistica), ma che saranno oggetto di specifica Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 65 del DPR 380/01, prima dell'inizio degli stessi;
 - soggetti a Autorizzazione Sismica/Denuncia di deposito sismico ai sensi della L.R 19/2008.

Sarà necessario aggiornare l'elaborato progettuale alle indicazioni riportate, in materia sismica, nella presente nota, sulla base delle considerazioni:

- **legate alla disamina relativa alle strutture di supporto dei pannelli fotovoltaici riportate nei punti precedenti;**
- **effettuate, nei punti precedenti e successivi, relativi alla Cabina di Consegna 36KV.**

Inoltre si ritiene che l'elaborato debba indicare, per tutte le opere, anche se IPRIPI ai sensi della DRG 2272/2016 (come ad esempio come ad esempio le varie cabine di progetto prefabbricate), quelle per le quali sia necessaria la denuncia di deposito strutturale da parte del costruttore (prima dell'inizio dei lavori), ai sensi dell'art. 65 del DPR 380/01 e smi sulla base di quanto, così come:

- **indicato dall'Allegato 1 alla DGR 2272/2016, capitolo 1.4 "Osservanza della disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica";**
 - **contenuto del MUR A14/D8 con i relativi riferimenti.**
- **Cronoprogramma adeguato nel quale venga evidenziato il coordinamento tra le opere di progetto con quelle necessarie, vincolanti e prioritarie relative alla costruzione della Stazione Elettrica ed alle modifiche alle linee di alta ed altissima tensione in entra-esce dalla stazione ed alle modifiche alle linee di alta ed altissima tensione in entra-esce da detta stazione, opere ancora da realizzare ed i cui lavori non risultano ancora iniziati.**

Il cronoprogramma presentato evidenzia un coordinamento molto generico tra la realizzazione dell'impianto AgriFV e la costruzione della SE con i relativi raccordi alla rete di alta e altissima tensione; riteniamo però che i lavori di costruzione dell'impianto NON possano avere inizio prima dell'avvio dei lavori di costruzione della SE trattandosi come indicato nella ns. richiesta di "opere prioritarie e vincolanti".

E' pertanto necessario aggiornare il cronoprogramma o integrare lo stesso con l'indicazione che i lavori dell'impianto AgriFV non avranno inizio prima dell'avvio delle opere di costruzione della SE e dei relativi raccordi.

- **A seguito di una prima verifica finalizzata alla valutazione di completezza documentale, si è già in questa fase ravvisata la presenza di incongruità nella documentazione pervenuta, riferita alle valutazioni in ragione all'idoneità delle aree su cui sarà realizzato l'impianto. Viene in diversi documenti (PTM-030200-R_SIA_signed.pdf, PTM-022700-D_Verifica-D.lgs.199-2021_signed.pdf, ecc), indicato che l'intervento ricade in area idonea ai sensi dell'art. 20 comma 8 lettera c-ter) punto 2 del DLgs 199/2021 (le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento), ma non risulta evidenziato quale sia l'impianto e le relative caratteristiche che attestino tale valutazione.**

Si ritiene pertanto necessario:

- **specificare l'impianto o gli impianti che possano concorrere a determinare la presenza di un'area idonea ai sensi art. 20, comma 8, lettera c-ter, punto 2, del DLgs 199/2021;**
- **qualora le indicazioni relative all'idoneità dell'area siano frutto di refusi presenti nella documentazione progettuale, dovranno essere individuate e motivate in maniera univoca le valutazioni in materia di verifica di idoneità delle aree in rapporto ai contenuti del DLgs 199/2021 e delle disposizioni regionali contenute nella DAL 28/2011 come modificata dalla DAL 125/2023.**

Si evidenzia, come riportato dalle indicazioni regionali riportate nella circolare dell'Assessore Irene Priolo prot. n. 0581782 del 11-06-2025, recante "*Chiarimenti in merito alla disciplina applicabile in materia di localizzazione degli impianti a fonti rinnovabili nel territorio regionale,*

alla luce dei recenti esiti giurisprudenziali", che rimane confermato l'impianto normativo antecedente, definito dalle Linee Guida statali del 10 settembre 2010, attuate per gli impianti fotovoltaici dalla DAL n. 28/2010, come integrata e modificata dalla DAL n. 125/2023, e per gli altri impianti FER dalla DAL n. 51/2011, e dalle aree idonee individuate dall'art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 199/2021.

Si ricorda che sulla base di quanto indicato dalla DAL 28/2010 come integrata e modificata dalla DAL 125/2023, gli impianti realizzati nelle aree agricole di cui all'art. 20, comma 8, lett. c-quater, del D.Lgs. n. 199 del 2021, nonché in quelle non dichiarate idonee dalla legislazione statale vigente, sono soggette alle disposizioni del punto B7 dell'allegato I alla medesima deliberazione che limita la superficie dell'impianto al 10% delle aree delle particelle contigue nella disponibilità del richiedente. Tale prescrizione, confermata in diversi pareri della Regione Emilia Romagna, Settore Governo e Qualità del Territorio, Area disciplina del governo del territorio, edilizia privata, Sicurezza e legalità, si applica sia agli impianti fotovoltaici a terra sia a quelli agrivoltaici (PG/2023/1053631 del 20/10/2023 e PG/2023/1264886 del 21/12/2023).

La presenza di un impianto agrivoltaico di tipo avanzato porta con sé la possibilità di una più favorevole valutazione dell'area dell'impianto, determinata dalla proiezione a terra dei pannelli fotovoltaici nella loro massima estensione (contrariamente a quanto previsto per gli impianti fotovoltaici a terra o agrivoltaici non avanzati per i quali il conteggio viene effettuato sull'intera area recintata dell'impianto) - (DAL 28/2010 come modificata dalla DAL 125/2023 allegato I, lettera B), punto 4-ter) e parere Regione ER PG/2023/1053631 del 20/10/2023).

Nella presenza di tale ipotesi risulterà pertanto necessario dimostrare che l'impianto rispetti i limiti ammessi e contenuti nelle suindicate disposizioni regionali, mediante la presentazione di documentazione progettuale che indichi:

- la superficie relativa alla proiezione dei pannelli fotovoltaici nella loro massima estensione;
- la superficie totale in disponibilità del proponente, costituita dai terreni in proprietà, oggetto di altro diritto reale o asserviti all'impianto fotovoltaico (si ricorda che in base a quanto stabilito al punto B7 dell'allegato I alla DAL 28/2010 come modificata dalla DAL 125/2023, tutte le particelle dell'impianto ed asservite devono essere contigue, non costituendo fattore di discontinuità la presenza di corsi d'acqua, le strade e le altre infrastrutture lineari);
- l'identificazione catastale di tali immobili;
- una planimetria su base catastale sulla quale riportare:
 - il perimetro delle aree dell'impianto;
 - il perimetro delle altre aree asservite;
 - i dati e conteggi di verifica di conformità dei limiti percentuali ammessi.

Si prende atto della documentazione integrativa e delle verifiche effettuate.

- Documentazione atta a dimostrare la disponibilità dell'area di intervento e di quella necessaria a garantire il rispetto dei parametri prescritti dalla DAL 28/2010 come integrata e modificata dalla DAL 125/2023, nei casi in essa richiamati.

Si ricorda che, nel caso siano presenti uno o più contratti preliminari, gli stessi potranno essere ritenuti idonei solo se resi in forma pubblica e per la sola presentazione dell'istanza, con l'onere di procedere, prima della conclusione della procedura in oggetto e del rilascio dei provvedimenti finali, alla sottoscrizione dei relativi contratti definitivi.

L'elaborato "PTM-103300-R_Documentazione_Disponibilita_Area", richiamato nella nota di trasmissione delle integrazioni NON risulta presente tra gli allegati.

Si ritiene pertanto che:

- **la verifica relativa alla disponibilità delle aree, sia relative alla realizzazione dell'impianto sia da asservire allo stesso, debba essere effettuata da ARPAE SAE nell'ambito delle verifiche di merito di competenza;**

- **prima dell'inizio dei lavori debbano essere sottoscritti gli atti definitivi relativi alla titolarità delle aree su cui realizzare l'impianto ed ai relativi terreni ad esso asserviti; copia di tali atti dovrà essere trasmessa anche alla scrivente Unione dei Comuni Valli e Delizie al fine di verificare l'acquisita titolarità in rapporto ai titoli edifici di competenza.**
- Chiarimenti in relazione ai contenuti del SIA, capitolo 2.11, che in riferimento a quanto di seguito richiamato, non trovano riscontro nella DAL 125/2023: "... *In alternativa, la delibera consente di installare impianti in percentuale più ampia a condizione che portino a una riduzione produttiva della coltura sottostante per un massimo del 10%. Come parametro di riferimento per valutare questa riduzione massima si chiede di individuare, sin dalla presentazione del progetto di impianto, una superficie coltivata avente le medesime caratteristiche in modo da poterne comparare la produttiva media con quella che si realizzerà nelle aree ricoperte dall'impianto agrivoltaico*".

Si prende atto che nella nota di trasmissione è stato indicato che tale richiamo NON trova riscontro nella DAL 125/2023, e dell'elaborato aggiornato del SIA.

Dalle verifiche effettuate però il capitolo 2.11 indicato, NON risulta aggiornato nella versione integrata del SIA.

Inoltre si segnala che sempre nel SIA al Cap. 2.10, l'ultimo periodo riporta una indicazione errata e non congrua con la restante documentazione integrativa riferita all'idoneità dell'area rapportata all'art. 20 comma 8 del D.Lgs. 199/2021 punto c-ter) numero 2).

- Documentazione di cui alla DAL 28/2010 come modificata e integrata dalla DAL 125/2023, Allegato 1, lettera B, punto 4-ter), ultimo periodo; in base a quanto disposto, ai fini dell'installazione degli impianti, è necessaria l'elaborazione di una dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato avente i contenuti del Programma di Riconversione o Ammodernamento dell'attività agricola (PRA), in conformità alla disciplina regionale vigente (DGR 623/2019 come integrata dalla DGR 713/2019).

Da una analisi della documentazione lato agronomico inviata si possono desumere le seguenti incongruenze o carenze:

- **nei documenti inviati compare un "ACCORDO QUADRO" dove l'impresa agricola partner del progetto è la Società Agricola VI.DA Società Semplice con sede legale in Strada del Quinto n. 375 - 04100 Latina (LT), codice fiscale e Partita IVA 03055170595;**
- **nella RELAZIONE AGRONOMICA non è esplicitata chiaramente quale sia l'azienda agricola "coltivante": compare solo al capitolo 7 un CUA (Codice Unico di Identificazione Delle Aziende Agricole) non corrispondente a quello dell'azienda presente nell'accordo quadro;**
- **non vi è alcun documento comprovante quanto riportato in relazione, come ad esempio anagrafe delle aziende agricole, piano colturale protocollato, visura CCIAA, pertanto non è possibile né identificare né verificare quanto poco riportato;**
- **stante ciò è palese la carenza sia lato descrittivo sia lato documentale, ed è palese come la "Asseverazione PRA" presente tra i documenti possa non ritenersi veritiera. Non è possibile che gli elementi richiesti dal PRA siano evincibili da quanto riportato nella documentazione presentata, stante che non è possibile neanche capire quale è l'impresa che presenta il PRA. Ricordo inoltre che il PRA ha una costituzione più complessa non sostituibile dalla mera dichiarazione del tecnico;**
- **nella relazione agronomica i requisiti sono esplorati solo in parte, pertanto non è possibile verificare che l'agrovoltaico sia effettivamente di tipo**

avanzato, né come sarà possibile verificarne i requisiti (monitoraggio) negli anni in funzione.

- Modalità di conduzione agricola dei terreni; si ritiene necessario indicare i riferimenti dell'azienda agricola che si occuperà della relativa coltivazione ed il relativo contratto di gestione e conduzione di tali attività, specificando, i contenuti, i termini ed ogni elemento utile a garantire la gestione dei terreni per tutta la durata dell'impianto, in ragione di uno specifico piano agronomico conforme alle disposizioni dettate dalle "Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici" approvate dal MITE nel mese di giugno del 2022, dalle CEI PAS 82-93, e Linee Guida per il monitoraggio della continuità dell'attività agricola (ai sensi dell'art. 11 c.1 del decreto-legge n. 17/22, convertito con modificazioni, dalla legge n. 34/22), adottate dal CREA.

Vedi le considerazioni e carenze rilevate nel punto precedente.

- Chiarimenti in merito a quanto indicato nella documentazione relativa alle opere di connessione che richiama la presenza di un impianto di accumulo elettrochimico (BESS) - (Rif. PTM-090300-D-OR_SU_signed).

Si prende atto di quanto indicato nella nota di trasmissione nella quale è riportata la conferma che in riferimento al progetto complessivo di che trattasi, non è prevista la realizzazione di alcun impianto di accumulo elettrochimico.

Ulteriori richieste di integrazione derivanti dalla valutazione della documentazione progettuale:

- **Elenco Elaborati (codice: PTM- 010500-R_Elenco-Elaborati_Rev2) aggiornato: tale documento infatti presenta diverse incongruenze nel nome degli stessi (ad es: dal n. 84 al n. 92).**
- **Modello Unificato Regionale denominato "Modulo 1 - - Titolo edilizio o istanza di conferenza di servizi preventiva".**
- **Modello Unificato Regionale denominato "Modulo 2 - Relazione tecnica di asseverazione di titolo edilizio o istanza".**
- **Nella relazione "PTM-021000-R_Rel-Opere-Civili_Rev1", è presente il richiamo ad una "Cabina di consegna 36kV" di grandi dimensioni, il cui elaborato grafico progettuale di dettaglio non risulta presente tra quelli inviati in allegato all'istanza. Si chiede pertanto di trasmettere:**
 - **planimetria, piante prospetti e sezioni, debitamente quotate della "Cabina di consegna a 36KV".**

Tale cabina inoltre sembra avere di dimensioni ampiamente superiori a quelle previste, per le opere di tale tipologia, dalla DGR 2272/2016 per poterla considerare IPRIPI; pertanto, sarà necessario presentare in allegato all'istanza:

- **il relativo MUR A1/D1;**
- **la cd. pre-sismica, costituita dalla documentazione (relazione ed elaborati grafici), con i contenuti indicati nell'allegato A alla DGR 1373/2011, nel caso di deposito non contestuale o in alternativa la denuncia di deposito sismico/richiesta di autorizzazione sismica, completa di tutta la documentazione prescritta nel paragrafo B.2.1. "Elenco degli elaborati costitutivi del progetto" di cui all'Allegato B alla D.G.R. n. 1373/2011, qualora si optasse per il deposito contestuale al procedimento in oggetto.**

La modulistica relativa agli aspetti di carattere:

- **edilizio** (Modulistica Unificata regionale), può essere reperita al seguente indirizzo internet: <https://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/semplificazione-edilizia/modulistica-unificata-regionale/modulistica-aggiornata-alla-lr-14-2020> ;
- **edilizio amministrativo**, può essere reperita al seguente indirizzo internet: <https://www.unionevalliedelizie.fe.it/moduli/1/15/5/sportello-unico-per-ledilizia-sue> ;

- sismico, può essere scaricata dal seguente link:
<https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia/sismica/lr-19-2008-norme-per-la-riduzione-del-rischio-sismico/modulistica-unificata-regionale-mur-1>

Si rimanda alle valutazioni del Comune di Portomaggiore per gli aspetti legati alla definizione misure compensative di cui alle *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili* approvate con DM 10 settembre 2010 e dell'art. 9 del DLgs 90/2024 e s.m.i.; si invita pertanto ad un confronto preliminare con i funzionari di detto Comune.

Per eventuali chiarimenti, in merito:

- agli aspetti edilizi contattare il tecnico istruttore Geom. Massimo Nanetti al n. 0532-323235 e indirizzo e-mail m.nanetti@unionevalliedelizie.fe.it.
- agli aspetti ambientali (mitigazioni, impatto acustico, impatto visivo, ecc.) contattare l'Ing. Elena Bonora al n. 0532/323237 e indirizzo e-mail e.bonora@unionevalliedelizie.fe.it;
- agli aspetti urbanistici, paesaggistici ed espropriativi, contattare l'Arch. Rita Vitali al n. 0532/323239 e indirizzo e-mail r.vitali@unionevalliedelizie.fe.it .

Distinti saluti.

Firmato digitalmente
Il Dirigente
del Settore Programmazione Territoriale
Ing. Alice Savi

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).